NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 16

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1 luglio 1978

Ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione al livello funzionale-retributivo di riferimento di cui al precedente art. 15, si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianita' di servizio dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di riferimento, ai fini dell'indennita' integrativa si considera il predetto stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio del livello di riferimento, tra quelli conseguibili nel livello medesimo per classe e scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per l'ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennita' integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali. Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 10 luglio 1978 abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per il settimo ed il quinto livello retributivo. Tale beneficio e' limitato al 7,5% dell'organico previsto, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-16-trattamento-economico-degli-ufficiali-giudiziari-aiutanti-ufficiali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it